



## **COMUNE DI CUNEO**

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO  
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  
RELATIVAMENTE ALLE AREE FABBRICABILI**

(ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 20/11/2007.



# *INDICE*

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Casi di esclusione
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata
- Art. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – Aree Fabbricabili
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7 - Determinazione delle somme dovute
- Art. 8 - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 10 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 11 - Entrata in vigore



## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e dall'art. 36 comma 2 del D.L. n. 223 del 04/07/2006.
2. Obiettivo del presente regolamento è la regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente ai terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 21/12/2004.
3. Fermo restando quanto stabilito nel precedente comma, i terreni interessati alla definizione agevolata sono tutti i terreni utilizzabili a scopo edificatorio, indipendentemente dal fatto che la singola particella catastale sia rappresentata graficamente come area non edificabile nelle Tavole di Piano, in un comparto assoggettato a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.), in forza del principio della perequazione urbanistica.

## **Art. 2**

### **Casi di esclusione**

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
  - a) gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
  - b) le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite (c.d. "sentenze passate in giudicato");
  - c) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910.

## **Art. 3**

### **Soggetti ammessi alla definizione agevolata**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
  - a) i proprietari di aree fabbricabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i, che non hanno presentato la

dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del suddetto decreto e/o non hanno versato l'imposta dovuta;

- b) i proprietari di aree fabbricabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i, che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del suddetto decreto con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la maggiore imposta dovuta;
- c) i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto dal 01/01/2005 al 31/12/2007, terreni edificabili con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1;
- d) gli eredi, per i loro dante causa, per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata**

1. Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata, i periodi d'imposta relativi agli anni 2005 – 2006 – 2007.

#### **Art. 5**

##### **Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – Aree Fabbricabili**

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, relativamente agli immobili oggetto della definizione agevolata così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti tributari pendenti mediante il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione di sanzioni.
2. Ai fini della definizione agevolata gli interessi dovranno essere computati nella misura del saggio legale, con calcolo in ragione di giorno, con maturazione dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata**

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, in carta libera, redatta su modello predisposto e fornito dal Settore Tributi del Comune di Cuneo.

2. La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
  - generalità del contribuente;
  - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
  - periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;
  - dati catastali relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata e relativa superficie;
  - valore di ciascuna area oggetto della definizione agevolata;
  - calcolo dell'imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni area oggetto della definizione agevolata;
  - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta;
  - indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento, una per ciascun anno, dovranno essere allegate all'istanza di definizione stessa.
3. Detti moduli dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo entro e non oltre il 16/05/2008, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale, in tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto.

#### **Art. 7**

#### **Determinazione delle somme dovute**

1. Il calcolo della base imponibile ai fini dell'I.C.I. dovrà essere effettuato, per ciascun anno di riferimento, moltiplicando la superficie dell'area edificabile, espressa in metri quadrati, per un valore unitario a metro quadro non inferiore a quello determinato quale valore medio dal regolamento per la disciplina per l'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/1998 e s.m.i. Al valore così ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota in vigore per ciascuna annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata.
2. Il valore unitario a metro quadro, di cui al comma precedente, dovrà essere così ridotto:
  - 25% per il periodo d'imposta 2005;
  - 15% per il periodo d'imposta 2006;
  - 5% per il periodo d'imposta 2007.
3. Ai fini della definizione agevolata l'imposta è interamente dovuta. Non sono dovute sanzioni e gli interessi dovranno essere computati nella misura del saggio legale, con calcolo in ragione di giorno, con maturazione dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate entro il termine perentorio del 16/05/2008.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, relativamente a somme di importo superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00) per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in numero 4 rate di pari importo con scadenze:
  - la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
  - la seconda: entro e non oltre il 31 luglio 2008;
  - la terza: entro e non oltre il 30 settembre 2008;
  - la quarta: entro e non oltre il 30 novembre 2008.

In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della quarta rata e con la trasmissione al Settore Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.

3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme precedentemente versate.

## **Art. 9**

### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento.
2. La definizione agevolata si ritiene perfezionata anche in caso di versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento purché le somme versate, per ciascun periodo d'imposta, pur senza sanzioni ed interessi, non siano inferiori a quelle che si sarebbero determinate in base al dettato del comma 1 dell'articolo 7. Al fine di aderire alla definizione agevolata tali soggetti dovranno comunque presentare istanza secondo quanto disposto nel precedente articolo 6.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. L'istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Settore Tributi del Comune di Cuneo, attinenti al versamento e ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.

#### **Art. 10**

#### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Settore Tributi del Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio del 16/05/2008 prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.

#### **Art. 11**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.